



REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2019/2020

Emanato con DR. Rep. 359/2019, prot. n. 102406/I/3 del 1.7.2019

INDICE

ART. 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE ...	3
ART. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	3
ART. 3 - ESONERO E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	7
ART. 4 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	9
ART. 5 - CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	9
ART. 6 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	9
ART. 7 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	9
ART. 8 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO	10
ART. 9 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012.....	10
ART. 10 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA.....	10
ART. 11 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI	10
ART. 12 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO	11
ART. 13 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	11
ART. 14 - CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE	11
ART. 15 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI	12
ART. 16 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA.....	12
ART. 17 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	12
ART. 18 - ALTRE TIPOLOGIE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE	13
1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM":.....	13
2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio:	14
3. Studenti disabili:	14
4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità:	15
5. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano:	15
6. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale:	15

7. Studenti che si laureino nella prima sessione utile:.....	15
8. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare:	15
9. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM):	15
10 Studenti detenuti:.....	16
11. Sospensione dagli studi:	16
ART. 19 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO	16
ART. 20 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	16
ART. 21 - MODALITA' DI RIMBORSO.....	16

ART. 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

1. Il valore del contributo onnicomprensivo annuale dovuto da ciascuno studente è stabilito, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, sulla base della fascia di contribuzione attribuita a seguito dell'acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) determinato secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni.

I limiti ISEEU per ciascuna fascia sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1

FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI ISEE
A	€ 0,00 - € 14.420,31
B	€ 14.420,32 - € 17.709,34
C	€ 17.709,35 - € 23.000,00
D	€ 23.000,01 - € 36.000,00
E	€ 36.000,01 - € 48.000,00
F	€ 48.000,01 - € 58.000,00
G	OLTRE € 58.000,00

2. Ai fini dell'attribuzione di una fascia contributiva inferiore a quella massima prevista, è fatto obbligo agli studenti di produrre la certificazione ISEEU entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019; tutte le attestazioni redatte entro tale scadenza sono acquisite d'ufficio, a cura dell'Ateneo, presso la banca dati INPS.

3. Gli studenti che non provvedano a richiedere l'ISEEU entro il suddetto termine e che intendano ugualmente usufruire delle agevolazioni in base ad una fascia inferiore a quella massima, potranno presentare il nuovo ISEEU 2020 presso l'Università entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020, con addebito di una sanzione pari ad € 150,00; oltre tale scadenza sarà attribuita inderogabilmente la fascia massima.

ART. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. L'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in percentuale sul valore dell'indicatore ISEE Universitario ed è differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia contributiva di appartenenza e secondo il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi; all'importo così determinato è sommata una maggiorazione stabilita in base all'area didattica di riferimento dello studente:

AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche);

AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica)

compreso il percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria);

AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria.

Per consentire agli iscritti, noto l'ISEEU, di determinare l'importo complessivo del proprio contributo onnicomprensivo è disponibile alla pagina web dell'Ufficio Tasse www.unibg.it/tassestudenti un apposito strumento di calcolo.

Tabella 2.a

	PERCENTUALE SCAGLIONE			
FASCIA	STUDENTI IC	STUDENTI I° FC	STUDENTI II° FC	STUDENTI III° FC e oltre
A	3,00 %	3,50 %	3,75 %	4,00 %
B	3,00 %	3,50 %	3,75 %	4,00 %
C	3,20 %	3,70 %	3,95 %	4,20 %
D	3,20 %	3,70 %	3,95 %	4,20 %
E	3,40 %	3,90 %	4,15 %	4,40 %
F	3,40 %	3,90 %	4,15 %	4,40 %

Tabella 2.b

FASCIA	MAGGIORAZIONE AREA 1	MAGGIORAZIONE AREA 2	MAGGIORAZIONE AREA 3
A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	€ 0,00	€ 20,00	€ 50,00
C	€ 0,00	€ 40,00	€ 70,00
D	€ 0,00	€ 50,00	€ 100,00
E	€ 0,00	€ 70,00	€ 140,00
F	€ 0,00	€ 90,00	€ 170,00

2. Per gli studenti collocati nella massima fascia di contribuzione (Fascia G), l'importo del contributo onnicomprensivo è fissato in un importo univoco per ciascuna area didattica, non soggetto ad alcuna variazione percentuale in dipendenza dell'ISEEU

Tabella 3

	AREA 1	AREA 2	AREA 3
STUDENTI IC	€ 1.875,58	€ 1.975,58	€ 2.075,58
STUDENTI I° FC	€ 2.165,58	€ 2.265,58	€ 2.365,58
STUDENTI II° FC	€ 2.310,58	€ 2.410,58	€ 2.510,58
STUDENTI III° FC e oltre	€ 2.455,58	€ 2.555,58	€ 2.655,58

3. Sulla base della modalità di determinazione del contributo per ciascuna fascia, si prevedono i seguenti importi di contribuzione minimi:

Tabella 4.a - STUDENTI IN CORSO

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 0	€ 0	€ 0
B	€ 432,61	€ 452,61	€ 482,61
C	€ 531,28	€ 571,28	€ 601,28
D	€ 700,58	€ 750,58	€ 800,58
E	€ 1.116,58	€ 1.186,58	€ 1.256,58
F	€ 1.524,58	€ 1.614,58	€ 1.694,58
G	€ 1.875,58	€ 1.975,58	€ 2.075,58

Tabella 4.b - STUDENTI I° FC

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	€ 504,71	€ 524,71	€ 554,71

C	€ 619,83	€ 659,83	€ 689,83
D	€ 815,58	€ 865,58	€ 915,58
E	€ 1.296,58	€ 1.366,58	€ 1.436,58
F	€ 1.764,58	€ 1.854,58	€ 1.934,58
G	€ 2.165,58	€ 2.265,58	€ 2.365,58

Tabella 4.c - STUDENTI II° FC

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B	€ 540,76	€ 560,76	€ 590,76
C	€ 664,10	€ 704,10	€ 734,10
D	€ 873,08	€ 923,08	€ 973,08
E	€ 1.386,58	€ 1.456,58	€ 1.526,58
F	€ 1.884,58	€ 1.974,58	€ 2.054,58
G	€ 2.310,58	€ 2.410,58	€ 2.510,58

Tabella 4.d - STUDENTI III° FC e oltre

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B	€ 576,81	€ 596,81	€ 626,81
C	€ 708,37	€ 748,37	€ 778,37
D	€ 930,58	€ 980,58	€ 1.030,58

E	€ 1.476,58	€ 1.546,58	€ 1.616,58
F	€ 2.004,58	€ 2.094,58	€ 2.174,58
G	€ 2.455,58	€ 2.555,58	€ 2.655,58

ART. 3 - ESONERO E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1. E' stabilita l'esenzione totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo agli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- valore ISEEU inferiore o uguale ad € 18.000,00;
- iscrizione all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla normale durata del corso di studi, aumentato di uno;
- per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2018 – 10.08.2019 come da seguente tabella*.

Tabella 5

PERIODO 11.08.2018 – 10.08.2019			
STUDENTI A TEMPO PIENO			
ANNO	L2	LM	LM5
1 ^{o**}	0 ^{**}	0 ^{**}	0 ^{**}
2°	10	10	10
3°	25	-	25
4°	-	-	25
5°	-	-	25
1° FC e oltre	25	25	25
STUDENTI A TEMPO PARZIALE			
ANNO	L2	LM	LM5
1 ^{o*}	0 ^{**}	0 ^{**}	0 ^{**}
1° RI	5	5	5
2°	12	12	12
2° RI	13	13	13
3°	12	-	12
3° RI	13	-	13
4°	-	-	12
4° RI	-	-	13
5°	-	-	12
5° RI	-	-	13
1° FC e oltre	25	25	25

* Nota bene: non rientrano nel computo dei CFU per la verifica del diritto all'esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli esami sovrannumerari.

** Nota bene: per gli iscritti al primo anno del corso di laurea/laurea magistrale, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).

2. Gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEEU compreso tra € 18.001,00 e € 30.000,00;
- b) iscrizione all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla normale durata del corso di studi, aumentato di uno;
- c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2018 – 10.08.2019 come da Tabella 5,

sono tenuti a corrispondere un contributo il cui importo non può superare il limite del 5 per cento della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00.

3. Gli studenti iscritti a partire dal secondo anno fuori corso e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEEU inferiore a € 30.000,00;
- b) numero di crediti formativi conseguiti nel periodo 11.08.2018 – 10.08.2019 di almeno 25,

sono tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo determinato ai sensi del comma precedente per un valore minimo di € 200,00.

4. Il valore minimo del contributo onnicomprensivo di € 200,00 è inoltre stabilito anche per gli studenti il cui indicatore ISEE sia inferiore ad € 30.000,00 privi del requisito di merito relativo al numero di crediti formativi conseguiti. Tali studenti sono quindi tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'art. 2 per un valore minimo di € 200,00.

TABELLA RIEPILOGATIVA

	ISCRITTI AL PRIMO ANNO E STUDENTI CON MERITO (Tabella 5)		STUDENTI SENZA MERITO
	Valore ISEE	Valore contributo	
Studenti iscritti al primo anno	ISEE fino a € 18.000,00	€ 0,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE da € 18.001,00 a € 30.000,00	5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2.a (merito non previsto)	Percentuale Tabella 2.a merito non previsto
Studenti anni successivi fino al 1° fuori corso	ISEE fino a € 18.000,00	€ 0,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE da € 18.001,00 a € 30.000,00	5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2.a (merito non previsto)	Percentuale Tabella 2.a merito non previsto
Studenti iscritti dal 2° fuori corso e oltre	ISEE fino a € 30.000,00	5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00, minimo € 200,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00

	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2.a (merito non previsto)	Percentuale Tabella 2.a, merito non previsto
--	------------------------	--	--

ART. 4 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

1. per gli studenti iscritti a tempo parziale è stabilito il pagamento del contributo onnicomprensivo in una quota pari al 50 per cento dell'importo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno. le modalità per l'iscrizione a tempo parziale sono riportate nel Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2019/2020, beneficiari della Borsa di studio di dottorato o titolari di contratto di apprendistato, sono tenuti a corrispondere un contributo fisso pari a € 1.000,00: tale quota non è dovuta da parte degli iscritti agli anni successivi al primo.

2. Ai sensi del comma 262 della Legge 232/2016, gli iscritti ai corsi di Dottorato che non risultino beneficiari della "Borsa di studio di dottorato" o titolari di contratto di apprendistato sono esonerati totalmente dal versamento di tasse o contributi a favore dell'Università.

3. Indipendentemente dalla fruizione del beneficio di cui ai commi precedenti, gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono in ogni caso tenuti a corrispondere annualmente le quote relative alla tassa regionale per il diritto allo studio e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari ad € 156,00.

ART. 6 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

1. Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Bergamo appartenenti ad un nucleo familiare estero o aventi redditi prodotti all'estero, che non possono certificare la propria situazione economica mediante redazione dell'ISEEU, sono tenuti alla produzione di un ISEEU Parificato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 09 aprile 2001, sulla base della situazione economica all'estero.

2. L'importo del contributo onnicomprensivo a carico degli studenti di cui al comma 1, è determinato secondo quanto previsto dall'art. 2, del presente regolamento per un valore minimo di € 400,00.

ART. 7 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. Il pagamento della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo è così suddiviso:

- a) tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale, per un importo totale pari a € 156,00 (salvo adeguamenti), da corrispondere all'atto dell'immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo:
 - per gli studenti immatricolati al primo anno, entro la scadenza amministrativa prevista per ciascun corso di studi;
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il 7 ottobre 2019.
- b) prima rata del contributo onnicomprensivo, a titolo di acconto, per un importo massimo di € 400,00, entro il 17 febbraio 2020. Per gli studenti esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo non è addebitato alcun importo.
- c) seconda rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l'importo totale del contributo per fascia e l'acconto versato, entro il 15 maggio 2020.

2. Qualora la differenza fosse pari a € 0,00, la seconda rata non sarà addebitata.

3. Sino al valore di 430,00 € la prima e la seconda rata di contributo onnicomprensivo, in analogia al limite applicato dall'Amministrazione Finanziaria, saranno accorpate.

4. Nel caso di un importo totale del contributo onnicomprensivo inferiore ad € 10,00 la prima rata del contributo onnicomprensivo non sarà emessa.

5. Nel caso di mancato pagamento delle rate di contributo onnicomprensivo entro 30 giorni dalla scadenza è previsto il blocco amministrativo della carriera.

ART. 8 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO

1. Gli studenti che presentino istanze oltre i termini fissati (immatricolazione, abbreviazione, passaggio di corso/dipartimento, trasferimento in ingresso e uscita, seconda laurea e re-immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza), sono soggetti al pagamento di un importo aggiuntivo per "istanza fuori termine" pari ad € 95,00;

2. Qualora il pagamento del contributo onnicomprensivo avvenga oltre i termini di scadenza previsti, nonché in caso di rinnovo dell'iscrizione ad anni di corso successivi al primo dopo il 7 ottobre 2019, sono applicati i seguenti importi aggiuntivi:

- € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni;
- € 40,00 per i pagamenti effettuati tra i 31 ed i 60 giorni;
- € 60,00 per i pagamenti effettuati tra i 61 ed i 90 giorni;
- € 80,00 per i pagamenti oltre i 90 giorni.

ART. 9 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012

1. Gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio nell'a.a. 2019/2020 sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva integrata di maggio 2020 è disposta la revoca dell'esenzione per gli studenti che dovessero perdere l'idoneità.

2. Per gli studenti di nuova immatricolazione che risultino idonei o beneficiari nella graduatoria viene sospeso il pagamento del contributo onnicomprensivo fino al conseguimento del requisito di merito previsto dal relativo bando.

ART. 10 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA

1. Per gli studenti che rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2019/2020 entro il 7 ottobre 2019 e che conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria dell'a.a. 2018/2019:

- a) la tassa regionale, l'imposta di bollo e l'eventuale contributo versato sono considerati validi per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale;
- b) la tassa regionale (esclusa l'imposta di bollo) e l'eventuale contributo versato sono rimborsati d'ufficio qualora non si intenda proseguire gli studi universitari nell'a.a. 2019/2020.

2. Per gli studenti che non rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2019/2020 entro il 7 ottobre 2019 e che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria è previsto l'obbligo di corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo, nonché il contributo onnicomprensivo annuale dovuto in base agli articoli precedenti; sono inoltre addebitate le eventuali maggiorazioni relative ai ritardati pagamenti.

ART. 11 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI

1. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico che non intendano proseguire gli studi possono unicamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, per un totale di € 156,00 per il perfezionamento dell'immatricolazione.

2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non abbiano rinnovato l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 e che intendano presentare istanza di rinuncia agli studi, non sono tenuti al pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo per l'a.a. 2019/2020, ma devono risultare in regola con tutti i pagamenti fino all'a.a. 2018/2019 compreso; coloro che abbiano provveduto a corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo per l'a.a. 2019/2020 prima di presentare l'istanza di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

3. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi entro e non oltre il 17 febbraio 2020, non sono tenuti al pagamento della prima rata di contributo onnicomprensivo purché non abbiano superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2019/2020; coloro che, pur non avendo superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2019/2020 abbiano provveduto a corrispondere tale rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

4. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi dopo il 17 febbraio 2020 ed entro e non oltre il 15 maggio 2020 sono esonerati dal pagamento della seconda rata, purché non abbiano superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2019/2020;

5. Gli studenti che presentino rinuncia agli studi dopo il 17 febbraio 2020 ed entro e non oltre il 15 maggio 2020 sono tenuti a corrispondere il 50% della seconda rata qualora risultino superati esami nel corso dell'a.a. 2019/2020;

6. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi successivamente al 15 maggio 2020 sono tenuti a corrispondere totalmente la seconda rata, in funzione della fascia contributiva loro attribuita.

ART. 12 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO

1. Passaggio ad un altro Dipartimento o corso di studi: la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo corrisposti per il corso di provenienza sono conguagliati con quelli del nuovo corso di studi in costanza dello stesso anno accademico;

2. Trasferimento da e verso altro Ateneo: il termine fissato per la presentazione delle istanze di trasferimento è il 7 ottobre 2019; in via eccezionale, sarà possibile inoltrare domanda di trasferimento entro la data che sarà fissata dal Rettore con apposito decreto sulla base dell'andamento delle immatricolazioni e comunque non oltre il 29/11/19, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine di € 95,00 di cui all'art. 8. Nel caso di trasferimento verso altro Ateneo il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio dovrà essere richiesto all'Università di nuova iscrizione.

ART. 13 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. In caso di mancato conseguimento del diploma di laurea triennale entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2019, l'immatricolazione "con riserva" al corso di laurea magistrale non risulta perfezionata. In tal caso:

- a) per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo eventualmente versato per l'immatricolazione con riserva sono considerati validi per il rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea triennale;
- b) per gli studenti provenienti da altri Atenei si provvede, a richiesta, al rimborso dell'importo versato (ad eccezione dell'imposta di bollo);
- c) gli studenti che, pur prevedendo di conseguire il titolo entro il termine previsto, non intendano procedere al perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale devono darne comunicazione per iscritto alla Segreteria studenti prima del conseguimento del titolo, unicamente in tal caso si provvede, a richiesta, al rimborso della sola tassa regionale;
- d) dopo lo scioglimento dell'immatricolazione "con riserva" gli studenti che non intendano più frequentare il corso di laurea magistrale devono presentare istanza di rinuncia agli studi con applicazione dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 14 - CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE

1. Il contributo di preiscrizione è corrisposto dagli studenti che inoltrino domanda di partecipazione ai test selettivi previsti per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso regolato, nonché a seguito di presentazione della domanda di valutazione della carriera finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale.

2. Il contributo corrisposto per la partecipazione ai test selettivi, pari a € 52,00, è portato in detrazione dall'importo della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti che perfezionino l'immatricolazione al corso ad accesso regolato per cui abbiano sostenuto il test, oppure rimborsato d'ufficio per gli studenti esonerati dal pagamento del suddetto contributo;

3. il contributo corrisposto ai fini della valutazione della carriera per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, pari ad € 52,00, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.

4. Non è prevista alcuna forma di rimborso relativa alla somma di € 30,00 corrisposta al CISE per il sostenimento della prova di valutazione TOLC-I per il I° anno della Scuola di Ingegneria.

ART. 15 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1. E' stabilito nella misura di € 25,00 l'importo per ogni credito formativo relativo all'insegnamento che lo studente intende frequentare.

2. A seguito della deliberazione del Senato Accademico in data 19.12.2016, con la quale i Dipartimenti sono stati autorizzati all'attivazione dei "Complementi di ..." (da 2 CFU) ad integrazione dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento, l'importo del contributo per l'iscrizione a tali corsi è stabilito nella misura di € 25,00 per ogni credito formativo: sono esentati dall'addebito gli studenti laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo.

3. Gli studenti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e quelli con riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto ad una riduzione del costo di accesso ai corsi singoli, pari al 40% del contributo previsto.

4. Il contributo pagato per l'accesso ai corsi singoli non è soggetto a rimborso.

ART. 16 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA

1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione provvedono al pagamento di un diritto fisso pari ad € 200,00 per ogni anno di mancata iscrizione, ridotto ad € 50,00 a partire dal V° anno. Tale quota non è dovuta dalle studentesse esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l'anno di nascita del figlio e dagli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate.

2. Gli studenti che riprendano gli studi dopo aver chiesto la sospensione per la frequenza di altro corso di livello universitario sono tenuti al versamento del diritto fisso di ricognizione pari ad € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto ad € 50,00 a partire dal V° anno.

ART. 17 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Si dispongono i seguenti importi dovuti per le prestazioni relative alle istanze presentate dagli studenti:

DENOMINAZIONE	IMPORTI A.A. 2019/2020
Iscrizione esami di stato	€ 400,00
Iscrizione prove integrative per abilitazione professione revisore legale	€ 100,00
Rilascio diploma di abilitazione	€ 95,00
Rilascio duplicato diploma di abilitazione	€ 60,00
Domanda di trasferimento in ingresso	€ 95,00
Domanda di trasferimento in uscita	€ 95,00
Domanda di seconda laurea, equipollenza, abbreviazione carriera	€ 95,00
Contributo re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza	€ 95,00

Domanda di passaggio di Dipartimento	€ 50,00
Rilascio duplicato diploma di laurea	€ 60,00
Rilascio duplicato badge	€ 35,00
Spedizione documenti	€ 10,00

ART. 18 - ALTRE TIPOLOGIE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

In attuazione dell'art. 9, commi da 2 a 7, del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68 sono stabilite le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM":

- a) Il Top Ten Student Program tende ad assicurare l'esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ad un massimo del 10% degli iscritti, compresi i beneficiari della Borsa di studio ex D.Lgs. 68/2012, selezionati con i criteri del relativo avviso ed aventi i requisiti sotto indicati:
- studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2018/2019, pari o superiore a 96/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2018/2019, compreso tra 90 e 95/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero parziale, nella misura del 25%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2018/2019, compreso tra 85 e 89/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero parziale, nella misura del 10%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti che si iscrivono nell'a.a. 2019/2020, entro il 31 dicembre 2019, al primo anno del corso di laurea magistrale e laureati al corso triennale con voto pari o superiore a 105/110 (vedi tabella) ed aventi il requisito della continuità didattica: esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti aventi il requisito di continuità didattica che si iscrivono nell'a.a. 2019/2020, entro il 7 ottobre 2019, ad anni di corso successivi al primo anno di immatricolazione assoluta ed in possesso, alla data del 10 agosto 2019, di una media ponderata non inferiore ai 28/30 e dei CFU indicati nella tabella seguente, beneficiano dell'esonero totale dal pagamento di tassa d'iscrizione e contributi.

Tabella 6

Anno di iscrizione a.a. 2019/2020	Voto di maturità a.s. 2018/2019	Media ponderata ≥ 28/30	Cfu (*) al 10/08/2019	Voto di laurea triennale al 31/12/2019
I L2/L5	>95			
II L2/L5			40	
III L2/L5			100	

I LM				105/110
II LM			40	
IV L5			160	
V L5			210	

b) L'assegnazione dell'esenzione, entro il limite del 10% degli iscritti, è **effettuata d'ufficio**, proporzionalmente agli iscritti in corso delle tre Aree individuate, senza che gli studenti debbano presentare richiesta, tenendo conto esclusivamente dei CFU e della media ponderata conseguiti entro la data del 10 agosto 2018.

c) Merito sportivo:

Il Top Ten Student Program prevede l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti regolarmente iscritti all'Università e al Centro Universitario Sportivo che nell'anno accademico 2019/2020 siano:

- vincitori di una medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari;
- vincitori di una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo ai campionati mondiali universitari o alle universiadi.

Per gli studenti vincitori di una medaglia d'argento o di bronzo ai Campionati Nazionali Universitari il Top Ten Student Program prevede una parziale riduzione del contributo:

- pari al 50% per i vincitori di una medaglia d'argento;
- pari al 25% per i vincitori di una medaglia di bronzo.

2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio:

- a) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. 68/2012, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- b) gli studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020, idonei/beneficiari della borsa di studio, che conseguano il requisito di merito successivamente alla data del 10 agosto 2020 e comunque non oltre il 30 settembre 2020, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- c) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio, iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare dei corsi di studio, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- d) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti effettivamente beneficiari della borsa di studio il rimborso è ricompreso nell'importo della borsa stessa; per gli studenti idonei, non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, verrà effettuato il rimborso d'ufficio.

N.B.: Gli esoneri previsti dai punti precedenti **sono applicati d'ufficio**.

3. Studenti disabili:

- a) sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:
 - con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA)
- b) sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e il 65%.

- c) Gli studenti che per l'a.a. 2019/2020 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2018/2019, **sono esonerati d'ufficio** in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza. Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità:

sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, gli studenti figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità. Gli studenti che per l'a.a. 2019/2020 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2018/2019, **sono esonerati d'ufficio** in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.

5. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano:

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

6. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale:

Gli studenti stranieri beneficiari della Borsa di studio erogata ai titolari della protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale.

L'individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio e dell'esenzione dal contributo è **effettuata d'ufficio**, secondo le modalità previste dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

7. Studenti che si laureino nella prima sessione utile:

Gli studenti dei corsi di laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico che concludano gli studi in corso con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario, i quali non abbiano ottenuto abbreviazioni di corso (requisito della continuità didattica) e si laureino entro la sessione estiva, sono esonerati **d'ufficio** dal pagamento del contributo onnicomprensivo nella seguente misura, con riferimento al contributo versato nel corso dell'ultimo anno di iscrizione:

- 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;
- 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
- 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;
- 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
- 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
- 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
- 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.

8. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare:

Gli studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale sia presente più di un iscritto all'Università degli Studi di Bergamo hanno diritto all'esonero del 10% del contributo onnicomprensivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli studenti che alla data del 31.12.2019 appartengano alla fascia di reddito "G".

9. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM):

Gli studenti che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011, si iscrivono contemporaneamente all'Università degli Studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) usufruiscono di una riduzione contributiva pari a quella riconosciuta ai soggetti iscritti a tempo parziale.

Tali studenti dovranno pagare la tassa regionale di € 140,00 solo presso l'Istituzione (Università o AFAM) a cui richiedono i servizi del diritto allo studio

10 Studenti detenuti:

Gli studenti detenuti sono tenuti esclusivamente al pagamento di un contributo fisso pari ad € 200,00 (contributo minimo stabilito dalla Legge n.232/2016) e dell'imposta di bollo all'atto dell'iscrizione/immatricolazione. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa regionale.

11. Sospensione dagli studi:

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- a) gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti; secondo quanto indicato al precedente art. 16) tali studenti sono tenuti esclusivamente al versamento di un diritto fisso di ricognizione dell'importo di € 200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione. A partire dal quinto anno il diritto fisso di ricognizione è pari ad € 50,00;
- b) le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- c) gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;

gli studenti che presentino richiesta di esonero del contributo per le tipologie precedentemente indicate non possono sostenere esami relativi all'a.a. 2019/2020. La richiesta del beneficio non può essere revocata nel corso dell'anno accademico.

ART. 19 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

1. Per le tipologie di esonero di cui ai numeri 10 e 11 lett b) e c) dell'articolo 18 è prevista la presentazione di una specifica richiesta da parte dell'interessato utilizzando i moduli disponibili nella sezione modulistica – Tasse e contributi del sito dell'Università di Bergamo.
2. Per le altre tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo non applicabili d'ufficio elencate all'articolo 18 la domanda di esonero deve essere inoltrata in modalità online, accedendo alla sezione Segreteria/Esoneri dell'area personale dello sportello internet studenti.
3. Le domande inerenti le diverse tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, elencate all'articolo 18 devono essere presentate entro e non oltre il termine del 31.01.2020, fatta eccezione per la domanda di sospensione per infermità gravi e prolungate di cui all'articolo 18, numero 11, lett. c).

ART. 20 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. Le diverse tipologie di esonero non sono fra loro cumulabili.
2. Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero gli studenti che intendano conseguire una seconda laurea, fatta eccezione per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o aventi riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92.

ART. 21 - MODALITÀ DI RIMBORSO

1. L'importo relativo ad esonero parziale, laddove vi sia capienza, viene portato in detrazione dall'ammontare della seconda rata del contributo onnicomprensivo, qualora dovuta; negli altri casi si procederà al rimborso d'ufficio.
2. Tutti i rimborsi tasse, erogati a qualunque titolo dall'Ateneo in favore degli studenti, sono disposti, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, esclusivamente sulla Enjoy Card nominativa intestata al singolo studente. In caso di mancata sottoscrizione del contratto con il Tesoriere pro tempore dell'Università degli Studi di Bergamo - UBI Banca S.p.A. - lo studente avente diritto al rimborso è tenuto a fornire le coordinate di altro conto corrente **a lui intestato o co-intestato**.
3. Per usufruire dell'esonero, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa agli anni accademici precedenti.

Bergamo, 1.7.2019

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini